

Segreteria di Pavia

C.so Giuseppe Garibaldi, 77 - Tel. 038224217

e-mail: pavia@uilscuola.it

PEC: pavia@pec.uilscuola.it

Pavia, 27/04/2026

Spett.li

Ufficio Scolastico Reg. Lombardia
Ufficio XII – AT PAVIA
usppv@postacert.istruzione.it

II.SS. Provincia di Pavia
Loro sedi

Oggetto: Fruizione delle ferie del personale scolastico titolare di incarico ex artt. 47 e 70 CCNL Scuola 18 gennaio 2024 Fruizione delle ferie del personale scolastico titolare di incarico ex artt. 47 e 70 CCNL Scuola 18 gennaio 2024

Gentili Dirigenti,

si segnala il caso ricorrente del personale scolastico di ruolo che, accettando un contratto a tempo determinato in qualità di docente, ovvero in diverso profilo professionale e/o classe di concorso nell'ambito del settore scuola, ai sensi degli artt. 47 e 70 del CCNL Scuola 18 gennaio 2024, viene invitato a presentare istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.

Preliminarmente si evidenzia che la disciplina in materia, di cui agli artt. 54 e 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, trova fondamento nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica (c.d. spending review), attraverso "l'inibizione della cd. monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro" (cfr. Nota MIM del 27/03/2025).

Giova, altresì, richiamare quanto previsto dal vigente CCNL, secondo cui "*le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico*".

Ciò posto, si evidenzia che la posizione giuridica del personale beneficiario dell'istituto contrattuale in oggetto **non prevede il pagamento sostitutivo delle ferie**; infatti, cessando il contratto a tempo determinato al 30 giugno, il lavoratore rientra, con decorrenza 1° luglio, nel ruolo di provenienza, potendo pertanto fruire delle ferie maturate e non godute presso la sede di titolarità (cfr. Orientamento ARAN SCU014).

Si rappresenta, per maggiore scrupolosità, il caso peculiare del personale appartenente ai ruoli ATA che, accettando incarico in qualità di docente con nomina fino al 30 giugno, qualora non fruisca delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, non ha diritto ad alcuna indennità sostitutiva; ne consegue che l'Amministrazione risulta quindi esonerata da eventuali responsabilità erariali, trattandosi di fattispecie che riguarda **esclusivamente il personale supplente**.

Si evidenzia, infine, che sul punto si registra un consolidato orientamento giurisprudenziale conforme a quanto sopra rappresentato.

Pertanto, il perseverare in prassi difformi espone l'Amministrazione a contenziosi dall'esito

UIL Scuola Lombardia

prevedibilmente sfavorevole, con conseguente aggravio di spese a carico della stessa e, in ultima analisi, della collettività. Circostanza che impone, ad ogni livello, una gestione attenta ed efficiente delle risorse pubbliche.

Per tali ragioni, si invita l'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia a fornire urgenti e chiare indicazioni operative alle istituzioni scolastiche della provincia, ciò al fine di uniformarne i comportamenti, analogamente a quanto già disposto da altri Uffici Scolastici Territoriali, vedasi Torino.

Distinti saluti